

1624/21  
Sentenza n. 14/16/21  
Spediz. il 21 GIU 2021  
Depositata il 5366/20  
Rg. N. 10170/21  
Cron. N.  
Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della sezione civile di Torino

Dott. Alberto Maria NOVARESE ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n° 5366 del Ruolo Generale 2020

promossa da

con sede in

Torino, , in persona dei legali rappresentanti

, elettivamente domiciliata in Torino, via Luigi Cibrario n. 36, presso lo studio dell'avv. Marco Palermi, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 20 maggio 2020, in calce al ricorso introduttivo;

**RICORRENTE**

contro

**CITTA' DI TORINO**, con sede in Torino nel Palazzo di Città, in persona del Sindaco On. Piero Franco Rodolfo Fassino, rappresentata dai Funzionari appartenenti alla Divisione Corpo di polizia Municipale, in forza di delega conferita con atto del 192 gennaio 2015, depositato alla cancelleria di questo Ufficio del Giudice di Pace, elettivamente domiciliata presso il Comando, in Torino, via Bologna n. 74;

**RESISTENTE**

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D. Lgs. 01 settembre 2011, n. 150.

## CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE

"[...] nel merito: accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del verbale impugnato e della sanzione amministrativa accessoria con esso irrogato e, per l'effetto, disporre la revoca. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge e spese successive occorrente, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Marco PALERMITI, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c."

## CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE

"CHIEDE che il Giudice di Pace voglia rigettare il ricorso, infondato, con al conferma delle sanzioni adottate."

## MOTIVI DELLA DECISIONE

ai sensi dell'art. 132, comma 2, numero 4) cod. proc. civ.

come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69

Il ricorso deve essere accolto ai sensi dell'art. 7, comma 10, del D. Lgs. primo settembre 2011, n. 150, in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La ricorrente  
propone opposizione avverso il verbale di sequestro amministrativo Prot. n. e  
Prot. S.I.Ve.S. n. elevato in data 24 febbraio 2020 dalla Polizia Municipale di  
Torino a carico del veicolo Chevrolet Spark di proprietà della  
ricorrente, in conseguenza del verbale di accertamento n. elevato dal medesimo  
Organo accertatore in pari data, perché il conducente "circolava alla guida del veicolo  
indicato, privo della copertura assicurativa RC auto obbligatoria. Ultima copertura  
UnipolSai scaduta 08-11-2019. Percorreva via Nicola Fabrizi verso C.so Lecce",  
violando così l'art. 193, comma 2, del Codice della Strada.

La ricorrente sostiene che al momento dell'accertamento il veicolo con il quale è stata commessa la violazione era condotto da \_\_\_\_\_ il fine di compiere prove tecniche di funzionamento, dopo avere effettuato sullo stesso diverse riparazioni, con a bordo del mezzo, sia pure non esposta, la targa prova \_\_\_\_\_ di cui è titolare la ricorrente in quanto officina meccanica.

Eccepisce la mancata consegna immediata del verbale di accertamento della violazione dell'art. 193 C.d.S. e ricorda il contrasto interpretativo sorto tra il Ministero dell'Interno e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine alle modalità di utilizzo della targa prova, deducendone la buona fede in capo al conducente.

La resistente Città di Torino richiama le vicende in fatto e in diritto che hanno portato all'emissione del provvedimento opposto, prendendo posizione sui motivi di ricorso.

Passando all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione del Giudice, si deve osservare quanto segue.

La resistente ha prodotto il verbale originario emesso per violazione dell'art. 193 C.d.S. dal quale si evince che la violazione è stata commessa alle ore 08,50 e il verbale *“redatto alle ore 12.00 c/o uffici via Bologna 74 in assenza del trasgressore. Redatto 24/02/2020”*, quindi, evidentemente la pattuglia della Radiomobile ha avvistato il veicolo e, ritornata in ufficio, tramite ispezione nelle banche dati, ha verificato la mancanza di copertura assicurativa e ha redatto il verbale di accertamento della violazione e di sequestro amministrativo opposto in questa sede.

Da tale sequenza della redazione degli atti, consegue la legittimità del verbale di accertamento della violazione dell'art. 193 C.d.S., sotto il profilo della mancata contestazione immediata.

Quanto alla presenza al bordo del veicolo della targa prova di cui è titolare la società ricorrente, che il veicolo fosse condotto dal titolare \_\_\_\_\_ e che la

circolazione era imposta da esigenze di prove tecniche, parte ricorrente nulla deduce e tanto meno prova mentre, per converso, è pacifico che al momento dell'accertamento il mezzo era sprovvisto di assicurazione relativa alla sua targa propria

E' anche vero che la ricorrente ha provato di essere titolare della targa prova in quanto officina di riparazione, assicurata con G. con decorrenza dal 09 dicembre 2019 al 09 giugno 2020, quindi, in corso di validità al momento dell'accertamento, pur se è pacifico che la targa non era esposta, come imposto dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 24 novembre 2001 n. 474.

Al riguardo, si deve rilevare che la prassi amministrativa è contrastante sulla possibilità di utilizzo della targa prova su un veicolo non immatricolato in quanto, come osserva la ricorrente, secondo il Ministero dell'Interno tale utilizzo non è possibile mentre lo è per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre, nelle more del presente giudizio, ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte, adottando l'interpretazione più restrittiva in quanto ha deciso che *“L'autorizzazione ministeriale alla circolazione con "targa prova", regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita...”* (Cass. Civ., sez. III, 25 agosto 2020, n. 17665).

Peraltro tale pronuncia è stata emessa al fine di stabilire quale sia l'assicurazione che deve rispondere dei danni causati o subiti dal mezzo nel caso di sinistro e, poiché è successiva al fatto, tenuto conto del contrasto amministrativo, qualora venisse applicata nel presente giudizio non può addebitarsi alla ricorrente la colpa nell'aver agito sulla base della prassi comune tra le officine di riparazione.

Ne deriva che non possono ravvisarsi sufficienti elementi di colpevolezza in capo alla ricorrente nell'utilizzo della targa prova secondo la prassi corrente al momento dell'accertamento, sia pure in modo improprio sotto altri profili.

Anche tenuto conto della formula dubitativa con la quale viene accolto il ricorso, il Giudice di Pace ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,

visto l'art. 429, comma 1, cod. proc. civ., così provvede:

accoglie il ricorso di

con sede in Torino, contro il verbale di sequestro amministrativo Prot. n. \_\_\_\_\_ e Prot. S.l. S. n. \_\_\_\_\_ elevato in data 24 febbraio 2020 dalla Polizia Municipale di Torino e, per l'effetto, annulla il detto provvedimento opposto.

Pone a carico della ricorrente le spese di contributo unificato e marca iscrizione a ruolo, se dovuti e nella misura di legge.

Torino, lì 18 giugno 2021.

**Il Giudice di Pace**

**Dott. Alberto Maria NOVARESE**



**CANCELLIERE ESPERTO**  
Michela BELLOTTI



